

## CITTA' DI TUSA <u>Provincia di Messina</u> UFFICIO ELETTORALE

## PROGANDA ELETTORALE

## **IL SINDACO AVVISA**

Che da **venerdì 11 maggio 2018,** sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore.

Nello stesso periodo e quindi da **venerdì 11 maggio 2018** l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75. Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o nel caso si svolga nel territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato **26 maggio 2018 e sino alla chiusura delle operazioni di voto**, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28/2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Si rammenta, inoltre, che le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, prevedano, a partire da giorno precedente le votazioni, e cioè da sabato 9 giugno 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di nuove affissioni di manifesti stampati e giornali murali.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge 212/1956, è fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 2,00 dall'ingresso alle sezioni elettorali.

Tusa, 10. 05, 2018